



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni

Presidente
V Commissione
Consiliare permanente

e.p.c. Presidente
VII Commissione
consiliare permanente

Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale

Segreteria
Giunta Regionale
Via C.C. Colombo, 212

LORO SEDI

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 197 - REG. UFF. REG. LAZIO 0094416
(Proposta n. 2112 del 08.02.2017) – decisione n. 6/2017 riassegnato alla V
Commissione.

rif. prot. 62/2017

Facendo seguito alla nota prot. 5039 del 03.03.2017, si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **Adozione del regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge, per l'acquisizione del parere di competenza.**

Il Dirigente




cod class. 2.10.2



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Prot. n.



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 6 del 21.02.2017 concernente: Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge.

Ns. Prot. n. 62/2017.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 21 febbraio 2017, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Vincenzo GAGLIANICAPUTO)

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.
PROPOSTA N. 2112

DEL
DEL 08/02/2017



CRL.REGISTRO UFFICIALE.0004341.I.23-02-2017.H.12:25

STRUTTURA	<i>Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE SOCIALI</i>		
PROPONENTE	<i>Area: POLITICHE PER L'INCLUSIONE</i>		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge.			
<i>Stefano Diullo</i> (DI TULLIO PATRIZIA) <i>Stefano Diullo</i> (DI TULLIO PATRIZIA) <i>Roberto...</i> (V. PASELLA) <i>...</i> (V. PASELLA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO	POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA		
PROPONENTE	<i>...</i> L'ASSESSORE		
DI CONCERTO			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Il Direttore Dr. Marco Manfredi	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		APPROVAZIONE CANTIERI	
senza osservazioni <input type="checkbox"/>			
SEGRETERIA DELLA GIUNTA	<i>DEC. 6</i>	Data di ricezione <i>10/2/2017 n° 62</i>	
ISTRUTTORIA:	<i>21 FEB. 2017</i>		
<i>...</i>		IL PRESIDENTE	
<i>...</i>		<i>...</i>	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Oggetto: Adozione del Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6, contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza;

- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 che recepisce la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata, per approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York il 13 dicembre 2006;
- VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017 - 2019";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2016, n. 14 " Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 721 "Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B";
- VISTO l'art. 1 della succitata legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 il quale prevede che:
- la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana (di seguito denominata LIS), in armonia con i principi di libera scelta e non discriminazione, è finalizzata all'attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione ed all'accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educative – formative realizzate nel territorio regionale ed ai servizi della pubblica amministrazione;
 - la Regione predisporre specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare tale accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio di progettazione universale, da intendersi come progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indifferentemente dalla loro età e caratteristiche fisiche;

PRESO ATTO che la stessa legge, all'art. 2, individua gli ambiti di intervento privilegiati per favorire e sostenere il pieno esercizio del diritto di accesso delle persone sorde e delle loro famiglie ed il raggiungimento della piena integrazione sociale attraverso:

- il ricorso alla LIS nei servizi educativi alla prima infanzia;
- i servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella LIS a supporto degli studenti sordi per rendere effettivo il diritto allo studio;
- il ricorso alla LIS e alle nuove tecnologie, quali ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni locali e nella comunicazione istituzionale;
- la sottotitolazione adeguata e traduzione simultanea nella LIS per telegiornali e programmi televisivi culturali o di interesse generale;
- l'utilizzo della LIS e di altri supporti tecnologici nello svolgimento delle manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse;
- l' utilizzo di figure professionali qualificate, per la promozione di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS e, più in generale, sulle tematiche relative alla sordità;
- la promozione di collaborazioni con le associazioni iscritte, ai sensi dell'art. 9 L.R. 22/99, che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi delle persone sorde, con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive, di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con



organismi ed enti del Terzo settore che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta 9 aprile 2013, n. U00104 "D.G.R. n. 115 del 23/03/2012 "Linea d'azione screening uditivo neonatale universale. Programma di attivazione e messa a regime." Approvazione del documento tecnico Linee Guida e individuazione della rete regionale dei servizi";

VISTO in particolare, l'art. 3 della L.R. 6/15, che prevede che la Regione attivi, presso ogni punto nascita regionale, lo screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce della sordità;

VISTO altresì, l'art. 4 della suindicata normativa il quale dispone che con atto di Giunta, sentita la competente commissione consiliare, venga adottato apposito Regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge;

DATO ATTO che nel processo di elaborazione del Regolamento, allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di promuovere la massima partecipazione dei beneficiari alla programmazione degli interventi regionali, sono stati acquisiti e valutati i contributi espressi dalle associazioni rappresentative dei soggetti con disabilità uditiva, coinvolte nella stessa stesura della L.R.6/15;


DATO ATTO che la proposta di Regolamento, nei suoi sette articoli:

- individua, per ciascuno degli ambiti di intervento regionale richiamati all'art. 2 della L.R. 6/15, le azioni da promuovere e le relative modalità di attuazione;
- prevede l'istituzione di un elenco regionale dei professionisti per la fornitura del servizio di interpretariato, nell'ottica di valorizzazione della figura dell'interprete della lingua italiana dei segni e di qualificazione del servizio offerto, nonché di un elenco regionale degli operatori per i servizi utili alla piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva;
- fissa i criteri generali di ripartizione degli stanziamenti tra le macro aree di intervento, ai fini dell'attuazione della L.R. 6/15 prevedendo, annualmente, l'adozione di un piano di programmazione che, in ragione della disponibilità di bilancio, individui le priorità;
- definisce le modalità di coordinamento e di monitoraggio di tutti gli interventi realizzati in attuazione della suindicata normativa;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, in particolare, le disposizioni di cui all' art.65, comma 5 bis;

PRESO ATTO della nota dell'8 febbraio 2017, prot. n. 0064493, con la quale il Segretario Generale Comunica che, ai sensi delle succitate disposizioni, è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale del testo del Regolamento attuativo della L.R. 6/15 per il successivo inoltro in Giunta;

VISTO il parere espresso nella seduta del.....dalla competente commissione consiliare;


RITENUTO pertanto, di adottare il Regolamento di attuazione della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale"; di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

- di adottare, con il presente atto, il Regolamento attuativo della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening neonatale uditivo", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della legge, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica dell'attuazione della stessa legge.

 Il direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali è incaricato di esperire tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it.



Allegato A

Regolamento regionale recante

Regolamento regionale di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2015 n. 6, "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale"

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0004344.I.23-02-2017.H.12:25

A

Sommario



Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambiti di intervento. Disposizioni attuative

Art. 3 - Elenco regionale dei professionisti per la fornitura del servizio di interpretariato

Art. 4 - Elenco regionale degli operatori per i servizi utili alla piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva

Art. 5 - Criteri di ripartizione degli stanziamenti e Piano annuale di programmazione degli interventi

Art. 6 - Verifica delle azioni

Art. 7 - Entrata in vigore



Art. 1
(Oggetto)



1. Il presente regolamento, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale), individua le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della citata legge, nonché i criteri di ripartizione degli stanziamenti e i metodi di verifica dell'attuazione della stessa.

Art. 2

(Ambiti di intervento. Disposizioni attuative)


1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione promuove, attraverso appositi bandi, la formazione del personale impiegato nei servizi educativi della prima infanzia, per:
 - a) migliorare le conoscenze e le competenze all'accoglienza e al lavoro con bambini con sordità;
 - b) implementare o ampliare le conoscenze e le competenze nell'uso delle nuove tecnologie e nell'uso della lingua italiana dei segni (LIS).

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione promuove protocolli di intesa:
 - a) con l'Ufficio scolastico regionale del Lazio, per azioni di aggiornamento del corpo docente in merito alla disabilità uditiva, all'uso della LIS, oltre che per azioni di miglioramento dell'accessibilità alla didattica grazie all'uso di nuove tecnologie comunemente riconosciute come ausili alla comunicazione;
 - b) con gli enti locali e le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'erogazione dei servizi di assistenza alla comunicazione, per migliorarne le azioni;
 - c) fornisce indirizzi o promuove protocolli di intesa con Laziodisu e con gli atenei del Lazio, per rafforzare ogni iniziativa utile alla realizzazione del diritto allo studio degli studenti sordi.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
 - a) inserisce nella programmazione dell'offerta formativa professionale specifiche azioni di rafforzamento dell'accessibilità all'apprendimento tramite il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie comunemente riconosciute come ausili nella comunicazione;
 - b) promuove specifiche azioni con le amministrazioni pubbliche locali al fine di garantire la piena accessibilità per le persone sorde ai servizi erogati dalle stesse;
 - c) garantisce la piena fruibilità della propria comunicazione istituzionale alle persone sorde, attraverso la sottotitolazione dei messaggi audio/video trasmessi dalla Regione e l'utilizzo di un interprete in LIS in occasione di iniziative pubbliche di carattere istituzionale.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
 - a) promuove, in collaborazione con il Co.Re.Com. Lazio, un monitoraggio permanente sull'utilizzo della LIS e della sottotitolazione nell'ambito dei programmi di interesse generale;
 - b) promuove intese con le emittenti pubbliche e private, ed in particolare con la RAI - sede regionale del Lazio, per la realizzazione, con sottotitolazione od uso della LIS, di programmi informativi, culturali o di interesse generale;

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:
 - a) garantisce l'utilizzo della LIS o di supporti tecnologici, in occasione di manifestazioni di carattere culturale ed eventi di pubblico interesse organizzati dalle strutture regionali;

- 
- b) favorisce l'utilizzo della LIS o di supporti tecnologici, nell'ambito delle manifestazioni di carattere culturale ed eventi di pubblico interesse organizzate dagli enti pubblici dipendenti;
 - c) prevede, nei bandi per l'assegnazione di fondi per manifestazioni di carattere culturale promosse da enti locali, una specifica clausola per l'utilizzo della LIS o comunque di specifici dispositivi che garantiscano l'accessibilità alle persone sorde;
 - d) promuove l'utilizzo della LIS o comunque di specifici dispositivi che garantiscano l'accessibilità alle persone sorde, in occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica organizzati dalle amministrazioni locali;

6. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015, la Regione:

- a) promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso canali di comunicazione via web, sulle tematiche relative alla sordità, sulla LIS e le differenti modalità di comunicazione, e comunque sulla l.r. n. 6 del 28 maggio 2015;
- b) promuove specifiche campagne di informazione presso i punti nascita del Lazio, al fine del tempestivo orientamento delle famiglie all'offerta dei servizi legati alla disabilità uditiva.

7. Nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo la Regione si avvale dei soggetti iscritti nell'elenco di cui agli articoli 3 e 4.






Art. 3

(Elenco regionale dei professionisti per la fornitura del servizio di interpretariato)

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di Politiche sociali è istituito, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'elenco regionale dei professionisti per la fornitura del servizio di interpretariato, previsti dall'articolo 2, della l.r. n. 6 del 28 maggio 2015.
2. Possono presentare domanda di iscrizione le persone fisiche (liberi professionisti e/o professionisti operanti in seno ad associazioni) in possesso di qualifica di interprete di lingua dei segni italiana con esperienza professionale in qualità di interprete attestata c/o Enti e/o Istituzioni pubbliche e private. Fatti salvo i requisiti specifici riportati nel disciplinare dell'elenco, di cui al seguente comma, ai fini dell'iscrizione viene richiesto il possesso del Diploma di istruzione Secondaria Superiore di secondo grado, il godimento dei diritti civili e politici e il non aver riportato condanne penali che impediscano l'esecuzione della prestazione lavorativa presso la Pubblica Amministrazione.
3. La Regione, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del d.lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50, predispone il disciplinare che stabilisce il funzionamento, i requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco regionale. Il disciplinare è allegato al Piano annuale di programmazione degli interventi di cui all'articolo 5.
4. La Regione cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).





Art. 4
*(Elenco regionale degli operatori
per i servizi utili alla piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva)*

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di Politiche sociali è istituito, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'elenco regionale degli operatori per i servizi utili alla piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.
2. Possono presentare domanda di iscrizione:
 - a) le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato già iscritte ai registri regionali di cui, rispettivamente, alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e che presentano nel proprio statuto una specifica ragione sociale legata alle tematiche e problematiche delle disabilità uditive;
 - b) gli enti di ricerca e formazione, con comprovata e pluriennale esperienza nell'ambito delle disabilità uditive;
 - c) le associazioni di professionisti, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), qualificate in materia di disabilità uditiva.
3. La Regione, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, predispone il disciplinare che stabilisce il funzionamento, i requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco. Il disciplinare è allegato al piano annuale di programmazione degli interventi di cui all'articolo 5.
4. La Regione cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art.5

(Criteri di ripartizione degli stanziamenti e Piano annuale di programmazione degli interventi)

1. Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 6 del 28 maggio 2015 sono individuate le seguenti macro aree di intervento, in riferimento alle quali viene definito annualmente il piano di programmazione, di cui al comma 2:
 - a. area educazione e formazione, ai fini della promozione ed implementazione delle azioni ricomprese nell'art. 2, commi 1 e 2 e comma 3, lettera a) del presente regolamento. Le risorse assegnate contribuiscono e rafforzano l'attuazione delle politiche per l'integrazione scolastica e il diritto allo studio previste dalla normativa vigente.
 - b. area comunicazione istituzionale, eventi culturali e di rilevante interesse pubblico, ai fini dell'attuazione degli interventi contemplati nell'art 2, comma 3 lettera c, comma 4 e comma 5 del presente regolamento.
 - c. area accessibilità ai servizi, ai fini dell'attuazione degli interventi richiamati nell'art. 2, comma 3 lettera b e comma 6 del presente regolamento.
2. Con deliberazione di Giunta, verificata l'effettiva disponibilità degli stanziamenti in bilancio, si provvede all'approvazione del Piano annuale di programmazione degli interventi di cui all'art. 2 del presente regolamento. Nel Piano vengono stabilite le priorità e le percentuali di ripartizione dei finanziamenti, fermo restando uno stanziamento minimo del 15% delle risorse disponibili per ciascuna macro area di cui al comma 1.
3. Con atto del Direttore sono fissate le modalità e i termini dell'erogazione dei contributi/finanziamenti degli interventi e della relativa rendicontazione, nel rispetto dell'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999)
4. Al Piano annuale di programmazione degli interventi sono allegati i disciplinari degli elenchi regionali di cui agli articoli 3 e 4, aggiornati.




Art. 6
(Verifica delle azioni)

1. **La Direzione regionale competente in materia di Politiche sociali:**
 - a) **cura gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione e al controllo degli interventi e degli elenchi regionali, di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;**
 - b) **svolge un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi previsti dalla l.r. 6 del 28 maggio 2015 di competenza di altre Direzioni e altre amministrazioni locali;**
2. **La Regione può disporre controlli sulla validità della documentazione e delle dichiarazioni presentate. Per ogni intervento realizzato è prevista la verifica della congruità amministrativa e tecnica in fase di rendicontazione, in termini di ammissibilità delle spese e rispondenza alle finalità di legge.**

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente nella materia di riferimento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



CRL.REGISTRO UFFICIALE.0004341.1.23-02-2017.H.12:25